

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELL'AMMINISTRAZIONE DEI RAGAZZI

ART. 1

OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Caltavuturo nell'ambito del programma amministrativo si prefigge la formazione del giovane cittadino con l'obiettivo di favorire un'idonea crescita socio-culturale, e la consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità.

A tale scopo viene istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi e l'Amministrazione dei Ragazzi, formata dal Sindaco e dalla Giunta dei Ragazzi.

ART. 2

MODALITA' DI ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Possono essere eletti quali consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi, gli studenti delle 1^a, 2^a e 3^a classi della Scuola Media Statale G. Oddo di Caltavuturo.

Costituiscono il corpo elettorale tutti gli studenti della predetta scuola media.

Il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15.

La durata in carica dei consiglieri è pari ad un anno scolastico, oltre al periodo di chiusura delle attività didattiche e fino alle nuove elezioni.

Le elezioni dovranno aver luogo non oltre il 60° giorno dalla data d'inizio delle attività scolastiche.

Potranno essere presentate due o più liste che dovranno essere collegate con i rispettivi candidati a Sindaco.

Con la lista dei candidati deve essere presentato il nome del candidato alla carica di Sindaco ed il relativo programma.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a 15 e non inferiore a 11.

La composizione delle liste deve garantire eguale rappresentanza alle tre classi della Scuola Media.

La lista che conseguirà il maggior numero di voti, otterrà 9 consiglieri, l'altra lista 6 consiglieri, secondo i voti di preferenza ottenuti.

In caso di parità di voti di preferenza, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

ART. 3

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Nella sua prima riunione, che dovrà avvenire entro 5 giorni dalle elezioni, il Consiglio dovrà procedere alla elezione del Presidente, che avverrà mediante votazione segreta.

Verrà eletto Presidente chi otterrà almeno 8 voti.

ART. 4

MODALITA' DI ELEZIONE E COMPITI DEL SINDACO

Le candidature alla carica di Sindaco devono essere collegate alle liste dei candidati alla carica di consiglieri.

I candidati a Sindaco prima delle elezioni, dovranno indicare il loro programma ed almeno 2 Assessori della Giunta formata complessivamente da 4 Assessori.

E' eletto Sindaco il candidato che otterrà il maggior numero di voti.

In caso di parità tra i due candidati risulterà eletto il più anziano di età.

Ad elezione avvenuta, il Sindaco procederà alla nomina dei quattro Assessori.

Il Sindaco eletto, inoltre, avrà il compito di:

- assegnare i rami di competenza agli Assessori;
- convocare e presiedere la Giunta.

ART. 5

COMPITI DELLA GIUNTA

La Giunta, convocata dal Sindaco, si riunirà per discutere e proporre gli argomenti da sottoporre all'attenzione del Consiglio.

ART. 6

COMPITI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che dovrà riunirsi almeno 4 volte l'anno, nei locali del C.C. del Comune di Caltavuturo, avrà il compito di formulare delle proposte al Sindaco del Comune stesso e di deliberare sulle proposte pervenute dalla Giunta dei Ragazzi.

ART. 7

COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA VERSO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sotto forma di proposta e pareri, verbalizzati da un funzionario del Comune che assiste alla seduta, sono sottoposte all'Amministrazione comunale la quale, entro 30 giorni dal

ricevimento dovrà formulare prova scritta circa il problema o l'istanza e le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

Ai lavori del consiglio comunale dei ragazzi sarà data massima pubblicità con le procedure identiche a quelle seguite per il Consiglio Comunale della città.

Le sedute sono pubbliche.

ART. 8

RICHIESTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI VERSO L'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale della città un preciso argomento per la relativa discussione.

ART. 9

I COMPITI DELLA SCUOLA E DEL PRESIDE VERSO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

La scuola disciplinerà, al proprio interno in modo autonomo le modalità per incentivare il confronto tra eletti ed elettori, attraverso audizioni o dibattiti nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

Il preside della scuola media dovrà formare una commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali, che provvederà a nominare fra gli alunni.

Il seggio elettorale si compone di quattro scrutatori ed un presidente.

Potranno partecipare alla seduta della Commissione, oltre al preside, gli insegnanti ed il personale tecnico della scuola e i rappresentanti degli studenti non candidati.

Tale commissione avrà anche il compito di decidere a maggioranza eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali che dovranno essere presentati al preside entro 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere, e decisi entro le 48 ore successive.